

» **RD 16/03/1942, n. 267****REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267** ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata ⁽²⁾ e della liquidazione coatta amministrativa.**⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.⁽²⁾ A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.⁽³⁾ A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.⁽⁴⁾ Per la nuova disciplina in materia di provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione, vedi l'*art. 39, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398*.**Art. 104-ter (Programma di liquidazione)** ⁽²¹⁸⁾

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. ⁽²²²⁾

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'*articolo 104*, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'*articolo 104-bis*;
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; ⁽²¹⁹⁾
- f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo ⁽²²³⁾.

Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. ⁽²²⁴⁾

Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. ⁽²²⁵⁾

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. ⁽²²⁰⁾

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'*articolo 51*, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. (221)

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma. (226)

(218) Articolo inserito dall'*art. 91, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(219) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(220) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(221) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(222) Comma sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(223) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(224) Comma inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(225) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(226) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2016, n. 119*.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

c.c. art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [c.c. 2261, 2320] ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione ⁽²⁾.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

⁽¹⁾ Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al Capo VII.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 2005, n. 481 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto, del codice civile, in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost.

⁽³⁾ Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2489 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.